SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ente poste italiane

Università di Udine

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. **315.**

Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 14, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azione nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla attuazione della direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, *ad interim*, degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Acquisto delle azioni proprie

Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente:

«In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.».

Art. 2.

Acquisto di azioni o quote della società controllante

L'art. 2359-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«2359-*bis* (*Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate*). — La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

Art. 3.

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Dopo l'art. 2359-*bis* del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

«2359-*ter* (*Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante*). — Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-*bis* devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.».

Art. 4.

Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante

Dopo l'art. 2359-*ter* del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

«2359-*quater* (*Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante*). — Le limitazioni dell'art. 2359-*bis* non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357-*bis*.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'art. 2359-*bis*, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'art. 2359-*ter*.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359-*bis* è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.».

Art. 5.

Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

Dopo l'art. 2359-*quater* del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

«2359-*quinquies* (*Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante*). — La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.».

Art. 6.

Aggiunte al contenuto dello stato patrimoniale

Nell'art. 2424 del codice civile, il n. 1) dell'attivo *B)* III è sostituito da:

«1. partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese.»;

l'attivo *C)* III è sostituito da:

«III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

1) partecipazioni in imprese controllate:

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.».

Art. 7.

Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori

Nell'art. 2630 del codice civile, il numero 4) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma; 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.».

Art. 8.

Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

L'art. 2630-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«2630-*bis* (*Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante*). — Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinquies*,primo comma.».

Art. 9.

Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

Il secondo comma dell'art. 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-*ter*, secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.».

Art. 10.

Partecipazioni reciproche di società quotate in borsa

L'ottavo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, se non trova applicazione l'art. 2359-*bis* del codice civile, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.».

Art. 11.

Disposizione transitoria

Il terzo comma dell'art. 2359-*quater* si applica anche nel caso in cui le azioni o quote possedute dalle società controllate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccedano i limiti indicati dal terzo comma dell'art. 2359-*bis* del codice civile. Il termine di tre anni decorre dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero e,* ad interim, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 così recita: «Art. 14. (*Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;

b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle società controllante e di quella controllata;

c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;

d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90».

— La direttiva del Consiglio 92/101/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 347 del 28 novembre 1992.

— La direttiva del Consiglio 77/91/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977.

Nota all'art. 1:

— Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile così recitava: «In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale».

Note all'art. 2:

— L'art. 2359-*bis* del codice civile così recitava: «Art. 2359-*bis*. (*Acquisto di azioni da parte di società controllate*). — La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona».

— Il secondo comma dell'art. 2357 del codice civile così recita: «L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo».

Note all'art. 3:

— L'art. 2437 del codice civile così recita: «Art. 2437 (*Diritto di recesso*). — I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese

È nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio»

Il secondo comma dell'art 2446 del codice civile così recita «Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione»

Note all art 4

Il primo comma dell'art 2357-*bis* del codice civile così recita «Art 2357-*bis* (*Casi speciali di acquisto delle proprie azioni*) — Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni,

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate,

3) per effetto di successione universale o di fusione,

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»

Note all art 6

L'art 2424 del codice civile, come modificato dal presente decreto, è il seguente «Art 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*) — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Immobilizzazioni

I - *Immobilizzazioni immateriali*

1) costi di impianto e di ampliamento,

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità,

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno,

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili,

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti,

7) altre

Totale

II - *Immobilizzazioni materiali*

1) terreni e fabbricati,

2) impianti e macchinario,

3) attrezzature industriali e commerciali

4) altri beni,

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

1 partecipazioni in

a) imprese controllate,

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti,

d) altre imprese

2) crediti

a) verso imprese controllate,

b) verso imprese collegate,

c) verso imprese controllanti,

d) verso altri

3) altri titoli,

4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo

Totale

Totale immobilizzazioni *(B)*

C) Attivo circolante

I - *Rimanenze*

1) materie prime, sussidiarie e di consumo,

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,

3) lavori in corso su ordinazione,

4) prodotti finiti e merci,

5) acconti

Totale

II - *Crediti* con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo·

1) verso clienti,

2) verso imprese controllate,

3) verso imprese collegate,

4) verso controllanti,

5) verso altri

Totale

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate,

3) partecipazioni in imprese controllanti,

4) altre partecipazioni,

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo,

6) altri titoli

Totale

IV - *Disponibilità liquide*

1) depositi bancari e postali,

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa

Totale

Totale attivo circolante *(C)*.

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

Passivo

A) Patrimonio netto

I - *Capitale*

II - *Riserva da sopraprezzo delle azioni*

III - *Riserve di rivalutazione*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio*

VI - *Riserve statutarie.*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri

Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili,

3) debiti verso banche,

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti,

6) debiti verso fornitori,

7) debiti rappresentati da titoli di credito,

8) debiti verso imprese controllate,

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti,

11) debiti tributari,

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti

Totale

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

Nota all'art. 7

L'art 2630 del codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 2630 *(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori).* — Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) *violano le disposizioni degli articoli, 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357*-bis, *secondo comma, 2357*-ter, *2359*-bis, *secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359*-ter, *primo e secondo comma, e 2359*-quater, *secondo comma*»

Nota all'art. 8

L'art 2630-*bis* del codice civile così recitava «Art. 2630-*bis* *(Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie).* — Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano la disposizione di cui all'art 2357-*quater*, primo comma».

Nota all'art 9

- L'art. 2632, secondo comma, del codice civile così recitava. «Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dall'art. 2357, quarto comma, e 2359-*bis*, terzo comma»

Nota all'art 10

Il D.L 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n 216, reca disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. L'art 5, comma 8, così recitava: «Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa».

Nota all'art 11

Per il testo degli articoli 2359-*bis* e 2359-*quater* del codice civile si vedano, rispettivamente gli articoli 2 e 4 del decreto qui pubblicato

94G0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Manduria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Manduria (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da ventitre consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manduria (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manduria (Taranto) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° aprile 1994, da ventitre consiglieri

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1960/13.12 Gab. del 1° aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manduria (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Carlo Sessa

Roma, 26 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cairano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cairano (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su dodici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cairano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Del Fante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cairano (Avellino), che è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 marzo 1994, dal sindaco, sig. Gerardo Chirico, nonché, in data 10 marzo 1994, da otto dei dodici consiglieri assegnati dalla legge.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 662/13-2/Gab. del 12 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cairano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Del Fante.

Roma, 26 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelvetro Piacentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelvetro Piacentino (Piacenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelvetro Piacentino (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Cavatorti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelvetro Piacentino (Piacenza) - al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine previsto dalla legge, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con provvedimento n. 6645 del 7 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Il consiglio comunale, riunitosi in data 15 marzo 1994, non approvava il predetto documento contabile e, contestualmente, il sindaco, la giunta e due consiglieri rassegnavano le proprie dimissioni.

Il comitato regionale di controllo, essendo scaduto infruttuosamente il termine concesso con il citato provvedimento, con decreto n. 993103/A, del 31 marzo 1994, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno in corso, in data 7 aprile 1994.

Pertanto, il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dai commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto n. 622/Gab. datato 9 aprile 1994.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelvetro Piacentino (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Cavatorti.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerenzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cerenzia (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerenzia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Manfrida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerenzia (Catanzaro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990. n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 724/Gab del 6 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerenzia (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Manfrida

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Galatone (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatone (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Galatone (Lecce) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 927/13.1/Gab. del 1° aprile 1994, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatone (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Carnate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Carnate (Milano), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carnate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Rivetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carnate (Milano), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 marzo 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09424971-Gab. del 31 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carnate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Luigi Rivetti

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Monticello Conte Otto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monticello Conte Otto (Vicenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monticello Conte Otto (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Foglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

— —

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monticello Conte Otto (Vicenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 aprile 1994, da nove consiglieri, che si aggiungono a quelle rassegnate in precedenza da un altro componente del civico consesso, in data 30 marzo 1994.

Il prefetto di Vicenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monticello Conte Otto (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Foglia.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Feletto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Feletto (Torino), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge e del decesso di un ulteriore membro del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Feletto (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pipia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

— — —

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Feletto (Torino) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 e 13 aprile 1994, da quattro consiglieri, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di altri tre consiglieri ed al decesso di un ulteriore membro del civico consesso.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9400747 del 15 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Feletto (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Pipia.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Montegiorgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montegiorgio (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Aurora Monaldi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montegiorgio (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 marzo 1994, da undici consiglieri

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 628/13 4/Gab del 22 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegiorgio (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Aurora Monaldi

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Calanna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Calanna (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su un consiglio comunale composto dal sindaco e da dodici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iannò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria) — composto dal sindacao e da dodici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 marzo 1994, da nove consiglieri

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 441/94/Gab. del 15 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Francesca Ianno

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Candidoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Candidoni (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da sei consiglieri su quindici assegnati dalla legge, del decesso di un altro consigliere e della decadenza di un ulteriore membro del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Candidoni (Reggio Calabria) è sciolto

Art. 2.

Il dott. Rosario Fusaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Candidoni (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sei consiglieri, che si aggiungono al decesso di un altro consigliere ed alla decadenza di un ulteriore membro del civico consesso.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 658/94/Gab del 12 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Candidoni (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Rosario Fusaro

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Capriolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Capriolo (Brescia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capriolo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Tritella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capriolo (Brescia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 18 gennaio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 27 gennaio, del 10, 16 e 18 marzo 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 586/13.1/Gab. del 19 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capriolo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Tritella.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Crispiano (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispiano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Galeone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crispiano (Taranto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 aprile 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2200/13.12/Gab. del 12 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Galeone.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Macomer.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Macomer (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macomer (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio D'Addario è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Macomer (Nuoro) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro, con provvedimento n. 94 del 4 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine del 10 marzo 1994.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 2527/2567/2739 del 16 marzo 1994, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 31 marzo e 5 aprile 1994, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Poiché le riunioni all'uopo tenutesi risultavano infruttuose, il comitato circoscrizionale di controllo, con ordinanza n. 3512 dell'8 aprile 1994, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 12 aprile 1994.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dai commi 1, lettera *c)*, e 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Macomer.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macomer (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio D'Addario.

Roma, 4 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Bonifacio (Verona), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Ombrosi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 aprile 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 463 13.12/Gab. dell'11 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Ombosi.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3499

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 21 febbraio 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 9 febbraio 1994, 18 marzo 1994 e 7 aprile 1994, con i quali è stata disposta la emissione delle prime tre tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse del 6,25%, con godimento 21 febbraio 1994 e scadenza 21 febbraio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), con godimento 21 febbraio 1994, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 1 000 milioni di ECU

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro in apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 23 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto; i prezzi indicati devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di ECU o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 100.000 ECU; ogni offerta può comprendere la quota dei certificati da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 maggio 1994, con corresponsione dei dietimi di interesse dal 21 febbraio 1994 al giorno di versamento. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione verrà determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 23 maggio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 9 febbraio 1994, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 26 maggio 1994.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione lira/ECU dei giorni 23 e 24 maggio 1994 rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A3465

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1994.

Esenzione dal pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente da Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essre concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente da Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dei trasporti
COSTA

94A3503

DECRETO 18 aprile 1994.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente da Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente da Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

94A3504

DECRETO 10 maggio 1994.

Elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premi per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dell'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b)* prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici;

Art. 2.

Per la vendita di fugurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 4/2948 del 24 luglio 1993.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BARATTA

94A3502

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 19 aprile 1994.

Valori e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Animali domestici» dedicati ai cani nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1993, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Animali domestici»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1993, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1994, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1994, quattro francobolli appartenenti alla serie in parola, dedicati ai cani;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1994, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Animali domestici» dedicati ai cani, nel valore di L. 600 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari. Le vignette riproducono, entro una cornice grigia, su fondino ondulato di diverso colore, i seguenti soggetti: il Pastore Tedesco, su fondo verde; il Pastore Maremmano Abruzzese, su fondo arancio; il Boxer, su fondo celeste; il Dalmata, su fondo violetto. Completano i francobolli la scritta «ITALIA», il valore «600» e rispettivamente la denominazione della razza del cane raffigurato in ogni singola vignetta: «PASTORE TEDESCO», «PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE», «BOXER» e «DALMATA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A3505

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale del 18 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1992, con il quale si recepiva il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere del 9 settembre 1993;

senato accademico del 13 ottobre 1993;

consiglio di amministrazione del 28 ottobre 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 febbraio 1994;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

TITOLO II

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

All'art. 15, relativamente all'area didattica di cui al punto *g)* «scienze filosofiche» e all'area didattica di cui al punto *m)* «scienze storico culturali» viene inserita la seguente disciplina: «Storia della filosofia politica» e relativamente all'area didattica di cui al punto *a)* «lingue e letterature straniere - area di ispanistica» viene inserita la seguente disciplina: «letteratura iberoamericana».

Sempre al medesimo art. 15, relativamente all'area didattica di cui al punto *a)* «lingue e letterature straniere - area di lingua ebraica» viene soppressa la seguente disciplina: «storia dell'ebraismo».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 marzo 1994

Il rettore: STRASSOLDO

94A3506

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la tabella XVIII, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1986, relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale del 21 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1991, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 27 aprile 1993,

senato accademico del 16 giugno 1993 e del 1° dicembre 1993;

consiglio di amministrazione del 24 giugno 1993 e del 2 dicembre 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 febbraio 1994;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

TITOLO VIII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

All'art. 57 (Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia), relativo agli insegnamenti del secondo ciclo triennale del corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 13) «Area di farmacoterapia e tossicologia», viene aggiunta nel corso integrato di «Farmacologia speciale» la seguente disciplina: «Farmacologia clinica».

Sempre al medesimo art. 57 (Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia), relativo agli insegnamenti del secondo ciclo triennale del corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 16) «Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche», viene aggiunta nel corso integrato di «Anatomia patologica II» la seguente disciplina: «Neuropatologia».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 marzo 1994

Il rettore: STRASSOLDO

94A3507

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 maggio 1994, n. 65/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1994.

Alle direzioni regionali delle entrate

Ai comuni

e, per conoscenza:

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO *(Soggetto passivo).*

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima.

Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Sono equiparati al diritto reale di abitazione il diritto del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, ed il diritto dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26 novembre 1993, riportata in «Appendice/1»).

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

Esclusioni, esenzioni e casi particolari

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta:

vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2», relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole;

la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, riportata in «Appendice/3», relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.

b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in «Appendice/4», nonché, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di Santa Maria la Carità — parzialmente delimitato — e del comune di Aglientu.

c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi «Appendice/5».

d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi «Appendice/6».

e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi «Appendice/3».

B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.

L'imposta dovuta per l'anno 1994 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione (nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie).

Per conoscere l'aliquota, la quale non può comunque essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, nonché per conoscere se il comune ha deliberato la maggiore detrazione per l'abitazione principale ed i corrispondenti requisiti richiesti (di cui sarà trattato in prosieguo) il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

a) Il VALORE dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);

per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 1994 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990. Sono, cioé, quelle già utilizzate per il versamento dell'ICI 1993.

Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Modifiche agli estimi

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si ricorda che la rendita dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, è data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la consistenza dell'immobile e, cioé, per il numero dei vani catastali in caso di abitazione o uffici; per i metri cubi in caso di fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati in caso di fabbricati appartenenti al gruppo C). Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.

Per i fabbricati che hanno avuto la variazione di rendita, il valore, agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1994, deve essere determinato sulla base della rendita variata.

Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto variazioni, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella già utilizzata per l'anno 1993 (ovverosia, quella derivante dalla revisione generale disposta con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990).

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993) il quale ha subito numerose correzioni riportate nel decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1994).

Per agevolare il contribuente il Ministero delle finanze ha pubblicato un «FAI DA TE» intitolato «Le variazioni delle tariffe d'estimo - Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati» consultabile presso le sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.

Fabbricati appartenenti alle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1994, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994;

3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1993, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1994 è dato dalla capitalizzazione della rendita (normalmente, il valore sarà dato dalla rendita catastale moltiplicata per 50);

4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1994, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1994 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;

5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1993, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1994;

6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1994, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1994;

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati;

8) i fabbricati per i quali le uniche variazioni intervenute nel corso dell'anno 1993 sono date dall'attribuzione della rendita catastale oppure dalla contabilizzazione di costi incrementativi, aggiuntivi a quello di acquisizione, non devono essere indicati nella dichiarazione ICI relativa all'anno 1993 (che si presenta nel 1994) in quanto, come sopra detto, si tratta di variazioni destinate ad influire sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1994.

b) Il VALORE delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) Il VALORE dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1994 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

C) PERIODO DI POSSESSO.

Una volta determinata l'imposta su base annua (applicando l'aliquota al valore intero dell'immobile soggetto a tassazione, ovverosia all'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori, oppure al valore venale dell'area fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni

fabbricati di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato — oltre che alla quota di titolarità, come già anticipato sub *A)* — al periodo di possesso.

L'ICI (che è un'imposta annuale) è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera *A)*; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Ciò stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1994 dovrà essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della situazione di possesso e delle caratteristiche dell'immobile nel corso dello stesso anno 1994.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) un fabbricato acquistato il 10 marzo 1994 ed il cui possesso si protragga per la restante parte dell'anno stesso. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

2) un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1994 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

3) un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1994 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno medesimo. La detrazione, di cui sarà trattato in prosieguo, dovrà essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si è verificata la destinazione a dimora abituale;

4) un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1994 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata alla edificazione dovrà essere ragguagliata ai 9 mesi in cui l'immobile ha avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua calcolata sul valore dell'edificio dovrà essere ragguagliata a 3 mesi.

Da quanto sopra detto emerge, altresì, che non può esistere alcun collegamento fra l'imposta da versare per l'anno 1994 e la dichiarazione ICI da presentare nel 1994 per l'anno 1993. La prima, infatti, è dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1994, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere presentata, si riferisce all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1993.

D) VERSAMENTO IN DUE RATE.

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1° al 30 giugno 1994, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1994; la seconda, da versare dal 1° al 20 dicembre 1994, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1994.

Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1994, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 1994, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dell'intero anno 1994 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.

Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprietà di un determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1994, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota del 6 per mille. La prima rata da versare sarà pari a lire *540.000* (2.000.000 × 100 = 200.000.000; 200.000.000 × aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000: 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 × 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *660.000* (imposta su base annua di lire 1.200.000:12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 × 12 mesi di possesso = 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 già versate = 660.000).

Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale l'aliquota vigente è del 5 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire *450.000* (6.000.000 × 50 = 300.000.000 di valore; 300.000.000 × aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000:12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 × 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *800.000* (imposta su base annua di lire 1.500.000:12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 × 10 mesi di possesso nel corso dell'anno 1994 = 1.250.000; 1.250.000 450.000 già versate = 800.000).

Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000,

ubicato in un comune con l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire *612.000* (10.000.000 × 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 × aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000; 1.360.000:12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 × 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *295.000* (imposta su base annua di lire 1.360.000:12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 × 8 mesi di possesso nel corso dell'anno 1994 = 906.664; 906.664 612.000 già versate = 294.664).

Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune non si sia avvalso della facoltà di aumentare la detrazione per l'abitazione principale, la prima rata da versare sarà pari a lire *418.000* (1.800.000 × 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 × aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000:12 = imposta di 90.000 lire al mese, 90.000 × 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire *587.000* (imposta su base annua di lire 1.080.000: 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 × 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 75.000 di detrazione spettante = 1.005.000; 1.005.000 418.000 già versate = 587.000).

Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera *C)*, ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sarà pari a lire *2.250.000* (un miliardo × aliquota 5 per mille = imposta su base annua di L. 5.000.000; 5.000.000 : 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 × 6 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari che lo compongono, sia di 20 miliardi, sarà pari a lire *26.500.000* (416.666 × 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi × aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per l'edificio, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 × 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 già versate = 26.500.000).

Versamento in unica soluzione

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '94 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1994.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '94 in unica soluzione nel periodo dal 1° al 20 dicembre 1994, con applicazione di interessi.

E) ABITAZIONE PRINCIPALE.

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a L. 180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione — oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione — deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L. 1.800.000.

Esempio n. 1.

Abitazione di proprietà di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per l'intero anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà pari a L. 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate L. 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate L. 891.000 (1.620.000 - 729.000).

Esempio n. 2.

Abitazione di proprietà di due coniugi, (il marito è proprietario per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a L. 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a L. 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 - 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito

verserà L. 607.000 (1.350.000:2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.500) mentre la moglie, distintamente, verserà L. 121.000 (270.000:2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito verserà L. 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie verserà L. 149.000 (270.000 121.000).

Esempio n. 3.

Abitazione di proprietà di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante); L. 738.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata d'acconto: A verserà L. 405.000 (450.000 al 90%); B verserà L. 332.000 (738.000:2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C non verserà nulla. Per la seconda rata, a saldo: A verserà L. 495.000 (900.000 - 405.000); B verserà L. 406.000 (738.000 - 332.000); C non verserà nulla.

Esempio n. 4.

Abitazione acquistata il 10 marzo 1994 da due coniugi (dal marito, per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a L. 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 × 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a L. 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 × 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà L. 405.000 (1.440.000:12 = 120.000 al mese; 120.000 × 4 mesi di possesso nel 1° semestre = 480.000; 480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie verserà L. 81.000 (360.000:12 = 30.000 al mese; 30.000 × 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito verserà L. 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie verserà L. 144.000 (225.000 - 81.000).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

Maggiore detrazione abitazione principale

A decorrere dall'anno 1994 è stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. La detrazione può essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per l'ordinaria detrazione di 180.000 lire.

Ovviamente, se il comune non ha adottato alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire.

Per conoscere se è stata deliberata la maggiore detrazione e quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

F) MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa al 1993 e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al «certificato di accreditamento». I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, ad iniziare da quest'anno, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI 1993.

Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune; e ciò vale anche nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione. Se, ad esempio, il contribuente possiede tre immobili soggetti a tassazione nel comune di Bologna, uno nel comune di Benevento e quattro nel comune di Telese (i comuni di Benevento e Telese appartengono alla stessa concessione) il contribuente stesso dovrà fare tre distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per il comune di Benevento e uno per il comune di Telese.

In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, ovverosia di quello nella cui circoscrizione è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, puo avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso e stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

Il contribuente deve conservare la «ricevuta di versamento» debitamente quietanzata.

Il modulo e di formato unico ed e utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

I numeri di conto corrente postale dei concessionari, con la specificazione dei comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento.

Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare e uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero).

Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla «ricevuta di versamento» che sul «certificato di accreditamento» (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al «certificato di accreditamento»), attenendosi alle «modalità di compilazione» riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti, punti:

1) il «comune di ubicazione degli immobili» non può che essere uno soltanto;

2) gli importi da indicare come riferiti a: «terreni agricoli» «aree fabbricabili» «abitazione principale» «altri fabbricati» rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce «abitazione principale»; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4) il «numero dei fabbricati» deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

CONTI CORRENTI POSTALI — Certificato di accreditamento di L. ... 0 0 0

LIRE (in lettere) ...

sul c/c n. ... intestato a: **Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.**

Concessione di (a) ...

eseguito da ... cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — C.A.P.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A: (f)

TERRENI AGRICOLI

AREE FABBRICABILI

ABITAZIONE PRINCIPALE

ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

MOD. CH - 8 - BIS - ICI

BOLLO DELL'UFFICIO P.T. — Data ...

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;

6) l'importo da indicare come «detrazione per l'abitazione principale» nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale, come nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima;

7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

Fabbricati già rurali

L'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha introdotto criteri più restrittivi, rispetto al passato, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

L'ICI 1994 che si rende dovuta per i fabbricati i quali, non possedendo i requisiti di ruralità previsti dal predetto art. 9, hanno perso il carattere di costruzione rurale ed hanno assunto quindi la natura di fabbricati urbani, deve essere versata utilizzando un apposito modello, con caratteri in color verde, approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 1994, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale modello, riprodotto nell'«Appendice/7», è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi.

Pertanto il modello ordinario di colore rosso, di cui si è precedentemente trattato, non deve essere utilizzato per versare l'ICI dovuta per i predetti fabbricati rurali in quanto per essi, ripetesi, va usato il menzionato, separato modello.

Il versamento dell'ICI 1994 per i fabbricati già rurali va effettuato alle normali scadenze (l'acconto nel mese di giugno '94, il saldo, dal 1° al 20 dicembre '94) con possibilità di versare in unica soluzione nel mese di giugno '94. Le modalità di versamento, eccezion fatta per il tipo di modello da utilizzare, sono uguali a quelle ordinarie sovraillustrate; esse sono specificate anche nel retro del bollettino. Le modalità di compilazione, anch'esse indicate nel retro del bollettino, non richiedono ulteriori precisazioni, stante la semplicità del modello per gli scopi cui è diretto.

G) DIVIETO DI COMPENSAZIONE.

Per i fabbricati che hanno avuto una diminuzione degli estimi catastali per effetto del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e per effetto del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253 (l'argomento è stato già trattato nella lettera *B* della presente circolare) i contribuenti non possono detrarre dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1994 la differenza di imposta versata per l'anno 1993 scaturente dall'applicazione dei predetti, minori estimi.

Parimenti non può essere portata in diminuzione dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1994 l'ICI o la maggiore ICI che il contribuente ritiene, per qualsivoglia motivo, di avere indebitamente versato per l'anno 1993.

Allo stato della legislazione vigente è, infatti, necessaria l'emanazione di appositi provvedimenti normativi che disciplinino gli effetti dei predetti minori estimi 1994 sull'ICI versata per l'anno 1993, nonché stabiliscano i termini e le modalità di rimborso dell'ICI o maggiore ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e di cui una parte (quella corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille) è stata incassata dallo Stato e la restante parte (quella corrispondente all'eventuale, maggiore aliquota deliberata) è stata attribuita al comune.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale: ROXAS

APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1994.

«APPENDICE/1»

Circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato.

In relazione a quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, è lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è non più lo Stato proprietario bensì l'assegnatario.

Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dal locatore-promittente all'assegnatario.

Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento.

D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di IMVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalità del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprietà vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio.

Ovviamente *non sono interessati alla problematica in discorso* gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, ne quelli assegnati in proprietà con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprietà piena.

Quanto sopra esposto è utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto: anche in tal caso soggetto passivo ICI *è l'assegnatario*.

«APPENDICE/2»

Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio contributi agricoli unificati).

Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

Attenzione.

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera *b)*, dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali *persista* l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali con vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).

Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti «orticelli») coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

«APPENDICE/3»

Circolare del Ministero delle finanze n. 4 del 9 giugno 1993 concernente il diritto di superficie

Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.

Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.

Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo.

Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; Il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, è, per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.

Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non e più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito all'esercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI.

Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.

Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.

Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

«APPENDICE/4»

Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente le esenzioni dall'ICI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

«APPENDICE/5»

Definizione di fabbricato area fabbricabile e terreno agricolo

Agli effetti dell'ICI, si intende:

per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la «abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in «Appendice/2»).

«APPENDICE/6»

Modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree

In caso di edificazione su area «vergine», dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato;

«APPENDICE/7»

Fac-simile del modello di versamento per i fabbricati già rurali (viene riprodotta soltanto la parte «Certificato di accreditamento»)

CONTI CORRENTI POSTALI Certificato di accreditamento di L 0 0 0

LIRE (in lettere)

sul c/c n intestato a Servizio Riscossione Tributi - I.C.I.

Concessione di (a)

eseguito da cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente comune di domicilio fiscale via e numero civico

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) CAP

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ACCONTO (c) SALDO (c) ICI - 1994 FABBRICATI GIÀ RURALI

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (d)

MOD CH 8 BIS - ICI-R

BOLLO DELL'UFFICIO P T Data

IMPORTANTE non scrivere nella zona sottostante!

94A3559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 maggio 1994

Dollaro USA	1595,95
ECU	1860,08
Marco tedesco	965,20
Franco francese	282,27
Lira sterlina	2404,62
Fiorino olandese	860,58
Franco belga	46,909
Peseta spagnola	11,737
Corona danese	246,59
Lira irlandese	2356,74
Dracma greca	6,528
Escudo portoghese	9,326
Dollaro canadese	1155,40
Yen giapponese	15,243
Franco svizzero	1129,88
Scellino austriaco	137,23
Corona norvegese	222,96
Corona svedese	205,12
Marco finlandese	293,54
Dollaro australiano	1172,23

94A3569

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20219.XV.J(217) del 9 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «040040 Razzo Delta» (d.f. 040040 Razzo Delta) che la ditta Pyrogiochi S.a.s. intende importare dalla Foshan Native prod. imp/exp Fireworks & Firecrackers Division Company of Guangdong Foshan Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21502.XV.J(384) del 9 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 160 mm di colore granella» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 21586.XV.J(271) del 10 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato· «5 Assorted Fountain (d.f. Assortimento al chiar di luna)» che la ditta R. Riedlinger S.r.l. intende importare dalla ditta West Lake Brand Building 5, Sheng Zhao, Mi Shi Lane Hangzhou (Repubblica popolare cinese) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.25056.XV.J(437) del 28 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 200 mm di colore rosso» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.19665.XV.J(240) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Meduse celestiali di colore blu - art. 1012» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19425.XV.J(245) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Meduse celestiali di colore viola - art. 1007» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19666 XV.J(246) del 30 marzo 1994, l'artificio pirotecnico denominato: «Meduse celestiali di colore oro - art. 1008» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19424.XV.J(248) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Meduse celestiali di colore argento - art. 1006» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19421.XV.J(249) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Meduse celestiali di colore bianco - art. 1005» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 21501 XV.J(383) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 160 mm di colore bianco tremolante» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23638 XV.J(413) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 200 mm di colore blu» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23637.XV.J(414) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 250 mm di colore granella» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23636.XV J(415) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 250 mm di colore verde» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25053.XV.J(434) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 200 mm di colore verde» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25054.XV.J(435) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 250 mm sfera nera (di colore oro)» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25055.XV.J(436) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 250 mm di colore bianco tremolante» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19422.XV.J(243) del 31 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Meduse celestiali di colore bianco tremolante - art. 1010» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A3512

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.25051.XV.J (432) del 19 aprile 1994 l'esplosivo da mina denominato: «Cava Extra 2 C», che la società Cheddite Italia S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Aulla (Massa Carrara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A3508

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18030.XV.J(307) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore Secondo per spolette elettroniche per colpi di artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000970, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18032.XV.J(309) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore Secondo per spolette meccaniche per bombe di aereo» conforme al disegno n. 0000968, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18033.XV.J(310) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Assieme detonatore Primo per spolette meccaniche per bombe di aereo» conforme al disegno n. 0000967, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18034.XV.J(311) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore Secondo per spolette elettroniche per colpi di mortaio» conforme al disegno n. 0000966, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18046.XV.J(323) del 2 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore Primo per spolette meccaniche piezoelettriche di fondello per colpi anticarro per artiglieria terrestre», conforme al disegno n. 0000951, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.19664.XV.J(190) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Infiammatore elettrico MLE 52», che la società S.E.I. S.p.a. intende importare dalla società Giat Industries - Tarbes (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18094.XV.J(292) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore M-9 DD 2323 PR», conforme al disegno n. 4.1614.01.000, che la società S.E.I. S.p.a. intende importare dalla Francia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18097.XV.J(295) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore M 35 RD BP 13 ATS M5560», conforme al disegno n. 4 1612.00 001, che la società S.E.I. S.p.a. intende importare dalla Francia, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18023.XV.J(300) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore Patvag F 100-1 per spolette elettroniche per mine», che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18025.XV.J(302) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula M9 per spolette meccaniche per bombe d'aereo» conforme al disegno n 0000972, che la società Simmel Difesa S.p.a intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18957 XV.J(356) del 30 marzo 1994 il seguente manufatto nonché i suoi subcomponenti che che la società Simmel Difesa S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), intende fabbricare parte nel proprio stabilimento di Castagnole di Paese e parte importare dalla Spagna, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

«Colpo completo cal. 3"/50 TP-IM221» cat 1ª, gruppo *C*, n. ONU 03391.4C. (*corrispondente al disegno n* DS 145.551) prodotto dalla società Simmel Difesa S p.a ;

«Cannello di accensione elettrico denominato Electric Primer MK42 mod. 2" cat. 4ª, n. ONU 0376 1.4S (corrispondente al disegno n. DS 145.504) prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto, Madrid (Spagna);

«Innesco Elettrico MK2 mod. 0" cat. 3ª, (corrispondente al disegno n. 685446) prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto, Madrid (Spagna).

Con decreto ministeriale n. 559/C.2365.XV.J(475) del 30 marzo 1994 i manufatti esplosivi denominati:

«Cartuccia generatore di gas per dispositivo pretensionatore», versione per sistema con sensore meccanico e versione per sistema con sensore elettronico;

«Capsula innescante a percussione per cartuccia generatore di gas per dispositivo pretensionatore», versione con sensore meccanico;

«Capsula innescante elettrica per cartuccia generatore di gas per dispositivo pretensionatore», versione con sensore elettronico,

che la ditta Compagnia costruzione cinture S.p.a., intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18039.XV.J(316) del 31 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Innesco DAG H X 20 per dispositivi di sicurezza ed armamento (S & A) per missile anticarro», conforme al disegno n. 0000958, che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4011.XV.J(178) del 19 aprile 1994 i seguenti manufatti esplosivi che la Società esplosivi industriali S.p.a. intende importare dalla ditta Shaffler & Co. (Austria), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* àl regolamento di esecuzione del citato testo unico come di seguito riportato.

Denominazione	Categoria e gruppo	Numero ONU
«Detonatore da guerra DG4»	III	0029 1.1. B
«Detonatore da esercizio DE 4C»	V-A	0325 1 4. G
«Accenditore AFB 2C»	V-A	0325 1.4. G
«Accenditore AI 2A»	V-A	0325 1.4. G
«Accenditore A 1A»	V-A	0325 1.4. G
«Accenditore A 1C»	V-A	0325 1.4. G
«Accenditore A 4A»	V-A	0325 1.4 G

Con decreto ministeriale n. 559/C.24337.XV.J(430) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Canister illuminante cal. 81 MM", che la società Simmel Difesa intende produrre nel proprio stabilimento di Castagnole di Paese (Treviso), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A3509

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da lancio

Con decreto ministeriale n. 559/C.25164.XV.J(453) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «Rex 36» che la società Fiocchi munizioni S.p a. intende importare dalla ditta Nitrokemia Ipartelepek (Ungheria), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25162.XV.J(455) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «Rex 28» che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Nitrokemia Ipartelepek (Ungheria), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25161.XV.J(456) del 19 aprile 1994 la polvere denominata: «Rex 24» che la società Fiocchi munizioni S.p.a. intende importare dalla ditta Nitrokemia Ipartelepek (Ungheria), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A3510

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.10265.XV.J(167) del 15 marzo 1994 i dispositivi di sicurezza denominati: «Air Bag (0004 7111)» come di qui seguito specificati i cui componenti, la ditta TRW Sabelt S.p.a. intende importare assemblati dalla società TRW Repa GmbH - Aldorf (Germania), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, nelle versioni qui di seguito elencate:

«Air Bag 0004 7111 MTG 4.2 lato guidatore»;

«Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 1 lato guidatore»;

«Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 2 lato guidatore»;

«Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 3 lato guidatore».

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo dei citati dispositivi di sicurezza dovrà essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23501.XV.J(411) del 30 marzo 1994 i dispositivi di sicurezza denominati: «Passbag Airbag lato passeggero» ed «Eurobag Airbag montato su volante», che la società BMW Italia S.p.a. intende importare rispettivamente dalla ditta TRW REPA Gmbh (Germania) e dalla ditta Livbag (Francia) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I dispositivi montati sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificati tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559/C.1393.XV.J(473) del 30 marzo 1994 il dispositivo di sicurezza denominato: «Air Bag (marca Bayern Chemie tipo GG6), lato conducente», che la ditta BMW Italia S.p.a. intende importare dalla Germania, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, è assimilato agli artifici pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

94A3511

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente irriguo umbro-toscano, in Arezzo

Con decreto ministeriale 6 maggio 1994 viene determinata l'indennità di carica da corrispondere al presidente dell'Ente irriguo umbro-toscano, con sede in Arezzo.

94A3513

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Campi Flegrei» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per i vini «Campi Flegrei», ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Campi Flegrei» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche.

«Campi Flegrei», bianco:

Falanghina 50-70%;

Biancolella e/o Coda di volpe da soli o congiuntamente 10-30%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 30%.

«Campi Flegrei», rosso:

Piedirosso (loc. detto Per e palummo) 50-70%;

Aglianico e/o Sciascinoso (loc. detto Olivella) da soli o congiuntamente 10-30%;

altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 30%.

«Campi Flegrei», Piedirosso o «Pére 'e palummo»:

Piedirosso min. 90%;

altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 10%.

«Campi Flegrei», Falanghina:

Falanghina min. 90%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei», nei tipi bianco, rosso, Piedirosso e Falanghina, comprende l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, in provincia di Napoli, e parte di quelli di Marano e di Napoli.

Precisamente: la zona di produzione confina ad ovest con il mar Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli a nord con i comuni di Giugliano, Villaricca, e la parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (località Licola) si percorre il limite del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;

poi ci si immette su via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa e via S Rocco, si entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via S Rocco prima e via S Maria a Cubito poi; si entra nel comune di Napoli e si percorre via S Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragolara, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliarello, via L Bianchi, via G Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via A Manzoni, via Boccaccio, via Marechiaro fino ad arrivare nel mar Tirreno, golfo di Napoli località Marechiaro

Verso sud la zona è delimitata dal mar Tirreno

Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 chilometri dal comune di Monte di Procida è situata l'isola di Procida, amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a D O C

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione, sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa e «puteolana», e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini

È vietata ogni pratica di forzatura

Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e densità di impianto non dovrà essere inferiore a 2000 viti per ettaro

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore a q li 100 per i tipi rosso e Piedirosso e q li 120 per il tipo bianco e Falanghina

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attaverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro diverso da quello fissato dal presente disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge n 164 del 1992, dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 per cento per il tipo bianco, del 10,50 per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso, del 9,50 per cento per il tipo spumante

Art 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art 3

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve, è altresì consentito, su richiesta degli interessati, da presentarsi al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere della regione Campania, che dette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Napoli, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate dimostrino di aver vinificato e/o elaborato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare stesso, ed aver tradizionalmente utilizzato per gli stessi la denominazione «Campi Flegrei»

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore al 70%

Il vino a denominazione d'origine controllata Campi Flegrei «Piedirosso» o «Père e palummo», ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale dell'11,00 per cento ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12 per cento, dopo un periodo di invecchiamento di due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» - rosso può essere utilizzato per designare il vino «novello», ottenuto con uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei vini novelli

La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» - Piedirosso, o Père 'e palummo, può essere utilizzata per designare il tipo «passito», ottenuto dalle uve di cui all'art 2 del presente disciplinare, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.

Nella preparazione si applicano le disposizioni previste nel precedente art 4, la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 45%

È escluso, per il solo tipo passito, qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di mosti o di vini che siano oggetto di concentrazione

La denominazione di origine controllata «Campii Flegrei» Falanghina può essere utilizzata per designare il vino «spumante» ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona delimitata nel precedente art 3

Art 6

I vini a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondenre alle seguenti caratteristiche

«Campi Flegrei», bianco

colore paglierino più o meno intenso,

odore, vinoso, delicato;

sapore fresco, secco, armonico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo 14 per mille

«Campi Flegrei», rosso

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento,

odore vinoso, gradevole, caratteristico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 per cento;

acidità totale minima 5 per mille;

estratto secco netto minimo 18 per mille

«Campi Flegrei», Piedirosso o Père 'e palummo.

colore. rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico,

sapore asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco neto minimo. 18 per mille

«Campi Flegrei», Falanghina:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco neto minimo: 15 per mille.

«Campi Flegrei», piedirosso passito:

colore: rosso granato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso, caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 per cento, di cui:

per il tipo dolce, almeno 12% svolto ed un minimo da svolgere di 5%;

per il tipo secco, almeno 14% svolto ed un minimo da svolgere di 3%;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Campi Flegrei», Falanghina spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11,50 per cento;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Per i tipi Campi Flegri «Piedirosso», o «Père 'e palummo» Riserva e Passito, sono ammessi per l'immisione al consumo, solo contenitori in vetro di capacità non superiore a 0,75 litri.

È vietato usare assieme alla denominazione «Campi Flegrei» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Campi Flegrei» deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle uve.

94A3514

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Penisola Sorrentina» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della deonominazione d'origine controllata per i vini «Penisola Sorrentina» ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Penisola Sorrentina» può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Gragnano, Lettere, Sorrento, a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini «Penisola Sorrentina», accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche.

Bianco:

Falanghina e/o Biancolella e/o Greco min. 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40%.

Rosso e Rosso frizzante:

Piedirosso (loc. detto Per e Palummo) e/o Sciascinoso (loc. detto Olivella) e/o e/o Aglianico min. 60%, con una presenza di Piedirosso non inferiore al 40%;

altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina», nei tipi bianco, rosso e rosso frizzante naturale, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense e Agerola e parte del territorio dei comuni di Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada statale in direzione Castellammare fino all'incrocio con il viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita Santa Croce. Segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. Segue il confine della provincia di Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi in direzione nord-est, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere. Qui giunto segue il confine comunale di Sant'Antonio Abate, in direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera-Castellammare di Stabia, che percorre in direzione Castellammare di Stabia, fino alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carità. Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine del comune di Castellammare che percorre in direzione sud fino a raggiungere il punto di partenza.

La zona di produzione del vino «Penisola Sorrentina», nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Gragnano, comprende l'intero territorio dei comuni di Gragnano, Pimonte, e la parte del comune di Castellammare di Stabia delimitata nel presente art. 3.

La zona di produzione del vino «Penisola Sorrentina», nel tipo rosso frizzante, designato con la sottozona Lettere, comprede l'intero territorio dei comuni di Lettere, Casola, e la parte del comune di Sant'Antonio Abate, delimitata nel presente art 3.

La zona di produzione del vino «Penisola Sorrentina» nei tipi bianco e rosso, designato con la sottozona Sorrento, comprende l'intero territorio dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta di Sorrento, Sant'Agnello, Massa Lubrense e Vico Equense.

Art 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare, ad eccezione del comune di Agerola per il quale il limite è posto a metri 650

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini

È vietata ogni pratica di forzatura

Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovra essere inferiore a 1800 viti per ettaro

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Penisola Sorrentina» non deve essere superiore a q li 110 per i tipi rosso e rosso frizzante e q.li 120 per il tipo bianco Tale resa per ettaro per la produzione dei vini «Penisola Sorrentina», designati con il nome delle zottozone Gragnano, Lettere e Sorrento non deve essere superiore a q li 90 per il tipo rosso e rosso frizzante e a q li 100 per il tipo bianco

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d'origine controllata «Penisola Sorrentina» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50 per cento per i tipi bianco e rosso frizzante, e del 10 per cento per il tipo rosso.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono assicurare ai vini così designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50 per cento per il tipo bianco e rosso frizzante naturale, e di 11 per cento per il tipo rosso

Art 5

Le operazioni di vinificazione e/o di elaborazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, può consentire, su apposita domanda degli interessati, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato e/o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver tradizionalmente utilizzato per gli stessi la denominazione «Penisola Sorrentina», o quelle delle zottozone Gragnano, Lettere o Sorrento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leale e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina», nel tipo rosso frizzante, designati o meno con il nome delle sottozone Gragnano e Lettere, possono essere elaborati utilizzando la tradizionale pratica della rifermentazione; è, invece, vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Penisola Sorrentina» non deve essere superore al 70%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Penisola Sorrentina, bianco».

colore: paglierino più o meno intenso;

odore. delicato, vinoso e gradevole;

sapore. asciutto, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Penisola Sorrentina, rosso».

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso,

sapore. asciutto, di medio corpo, giustamente tannico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;

acidità totale minima. 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Penisola Sorrentina, rosso frizzante naturale»:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rubino più o meno intenso;

odore. vinoso, intenso, fruttato;

sapore: frizzante, sapido, di medio corpo, nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento,

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» designati con il nome delle sottozone Gragnano, Lettere e Sorrento devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11 per cento, per il bianco e il rosso frizzante, e ad 11,50 per cento per il rosso.

È facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimo

Art 7

È vietato usare assieme alla denominazione «Penisola Sorrentina» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In etichetta dei recipienti contenenti i vini «Penisola Sorrentina» deve obbligatoriamente figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

94A3481

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1991 concernente: «Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991).

Nell'allegato I del decreto citato in epigrafe, alla pag. 1866, del sopra indicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è stata autorizzata l'immissione in commercio del presidio sanitario denominato «VITAM AZZURRO», al quartultimo rigo del riquadro, il numero di registrazione invece di: «Registrazione n. *4218* del *17-2-1981*», leggasi: «Registrazione n. *4212* del *10-12-1980*».

94A3548

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 novembre 1993 concernente: «Competenza al comune di Napoli per l'emanazione dei bandi di concorso e per le relative graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1994).

Nell'estratto di deliberazione citato in epigrafe, a pag. 35, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo del quinto capoverso, dove è scritto: «Resta salva l'attività connessa al recupero di *credito* per morosità ...», si legga: «Resta salva l'attività connessa al recupero di *crediti* per morosità ...».

94A3549

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 dicembre 1993 concernente: «Approvazione del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo allo stabilimento della Ponteco S.p.a. di Pontelagoscuro». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 8, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo della lettera *b)* riportata al punto 2., dove è scritto: «... oltre la data del versamento ...», si legga: «... *non* oltre la data del versamento ...».

94A3550

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 febbraio 1994 concernente: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 23, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato 3, Paese D, dopo la dicitura «Prodotto n. 4 (3)» con le relative voci e prima della dicitura: «Prezzo medio per unità», deve intendersi aggiunta la seguente: «Prodotto n. 5 (3)», con le stesse voci indicate per il prodotto n. 4 (3), come qui di seguito riportato:

«Prodotto n. 5 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura) *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
				..........................».

94A3551

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 9 4 *

L. 1.300